

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 24348 Anno 2019**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**

**Relatore: COSENTINO ANTONELLO**

**Data pubblicazione: 30/09/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 4460-2018 proposto da:

PNEUS INDUSTRIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO LO DUCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO LIMA;

**- *ricorrente* -**

***contro***

MARANGONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MALOSSINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIO MALOSSINI;

**- *controricorrente* -**

avverso la sentenza n. 227/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 31/08/2017;

2646  
19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.  
ANTONELLO COSENTINO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Pneus Industria s.r.l. ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza la corte d'appello di Trento che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a versare € 75.303,58 in favore della società Marangoni s.p.a. a titolo di prezzo per l'acquisto di un'ingente quantità di pneumatici ed ha altresì rigettato la domanda, da lei proposta nei confronti della stessa Marangoni s.p.a., di risoluzione del contratto di compravendita per vizi degli pneumatici venduti.

La corte territoriale ha ritenuto l'opponente decaduta dall'azione di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, giudicando non provata la tempestività della denuncia dei vizi e argomentando che «parte opponente ré ha saputo chiarire, con la precisione necessaria, le tempistiche e le modalità di scoperta dei vizi afferenti agli pneumatici di cui è causa, ré tantomeno ha saputo provare di aver provveduto a denunciarne la presenza al produttore, nel rispetto del termine differenziale di otto giorni» (pag. 10, terzo capoverso, della sentenza).

La società Marangoni ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 7.3.2019, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 1495 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non ancorando il *dies a quo* del termine di otto giorni di cui all'articolo 1495 c.c. alla data del 24 febbraio 2014, nella quale la Pneus Industria aveva potuto esaminare uno pneumatico di quelli che le erano stati venduti dalla società Marangoni e che era scoppiato mentre era montato su una pala meccanica in esercizio in una cava.

scoppiato mentre era montato su una pala meccanica in esercizio in una cava.

Il motivo è inammissibile perché, sebbene denunci il vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 1495 c.c., in realtà censura l' apprezzamento di fatto operato dalla corte trentina in punto di mancata prova della tempestività della denuncia del vizio (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata, righe 17-21), senza, peraltro, rispettare il paradigma fissato dal novellato articolo 360 n. 5 cpc; il motivo, in sostanza, si risolve nella prospettazione di argomenti di puro merito, fondati su circostanze non risultanti dalla sentenza gravata e delle quali non si precisano le modalità di deduzione in sede di merito.

Con il secondo mezzo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 1697 c.c. e 115 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando la circostanza che nella lettera con cui la società Marangoni aveva dato riscontro al reclamo della Pneus non era stata sollevata alcuna eccezione di tardività della denuncia dei vizi e che, in generale, la Marangoni aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di far valere l'eventuale tardività della denuncia dei vizi.

Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto richiede alla Corte di cassazione un giudizio di fatto, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, avente ad oggetto l' interpretazione della lettera inviata dalla società Marangoni in riscontro al reclamo della Pneus Industria; con il motivo in esame, in sostanza, la ricorrente chiede a questa Corte una inammissibile revisione dell' apprezzamento operato dal giudice territoriale sulla portata della lettera di risposta della società Marangoni al reclamo rivoltole dalla odierna ricorrente e sulla idoneità di tale lettera a manifestare un' implicita rinuncia all' eccezione di decadenza ex art. 1495 cc.

Con il terzo mezzo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 115 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non rilevando il difetto di specificità dell'eccezione di tardività sollevata dalla società Marangoni.

Anche tale motivo di ricorso va disatteso. La corte trentina, infatti, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui «in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.» (cfr. Cass. 12130/08).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanne la società ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.000, oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.